



COMUNE DI SANT' ARSENIO

PROVINCIA DI SALERNO

Piazza Domenico Pica, 1
84037 Sant' Arsenio SA
tel. 0975 398033
fax 0975 398214

SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

e-mail: poliziale@pec.comune.santarsenio.sa.it
santarsenio.s@tiscali.it
www.comune.santarsenio.sa.it

Ordinanza n. 19/2018

IL FUNZIONARIO

LETTA la nota a firma dell'Arciprete-Parroco, sacerdote don **Angelo FIASCO**, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 0002974, in data 7 maggio 2018, avente ad oggetto "*Divieto di transito e sosta in piazza "Domenico Pica"*", con la quale viene chiesta l'adozione di un provvedimento temporaneo di limitazione della circolazione stradale, che andrebbe ad interessare soltanto la parte di strada, individuata con intersezione con SR 426, in corrispondenza del distributore carburante e farmacia "Priore", in occasione delle serate elencate;

ATTESO che, in occasione delle manifestazioni, in piazza, Domenico Pica, oltre ad essere luogo di aggregazione per le persone, per cui i veicoli in sosta negli appositi stalli, all'uopo esistenti, potrebbero, comunque, costituire pericolo ed intralcio al transito pedonale;

RITENUTO pertanto di dover adottare ogni utile provvedimento volto ad assicurare il regolare svolgimento delle tradizionali manifestazioni, elencate nel programma trasmesso al Comune;

VISTO l'art. 7 (Regolamento della circolazione nei centri abitati) del D. Lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, modificato dal D.P.R. del 16 settembre 1996 n. 610, e s.mm.ii.;

SENTITO in merito il Sindaco pro-tempore, in rappresentanza dell'ente proprietario della strada comunale, interessata dal provvedimento di limitazione della circolazione stradale, che ha espresso "parere favorevole" all'adozione del presente atto;

VISTO l'art. 107 del D. Leg.vo n. 267/2000, e ritenuta la propria competenza in materia, considerato che il presente provvedimento rientra tra gli interventi strettamente legati ad esigenze temporanee, quali la manutenzione e utilizzazione del suolo pubblico o a situazioni di provvisoria regolarizzazione della circolazione motivate da esigenze provvisorie, trattandosi nel caso "*de quo*" dell'esplicazione di un sostanziale potere diverso da quello generale di disciplina e assetto del territorio, che è volto all'individuazione di specifiche aree nell'intento di migliorare la qualità e la sicurezza della circolazione veicolare, nonché di tutelare il patrimonio artistico ed ambientale della comunità amministrata;

ORDINA

1) è istituito il "**DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA**" temporaneo, nei giorni 24-25-26 luglio, c.a. dalle ore 19:00 alle ore a fine manifestazione, negli stalli dell'area appositamente attrezzata, Piazza ed Domenico Pica, ed il transito nel predetto tratto.

2) è da intendersi temporaneamente sospesa, durante l'operatività del divieto di cui trattasi mediante la collocazione della prescritta segnaletica temporanea, che secondo quanto disposto dall'art. 6 del Codice della Strada, lettera f) quarto comma, dovrà necessariamente rispettare un termine per rendere nota la disposizione almeno con un anticipo di 48 ore, ogni qualvolta verrà predisposta:

- sia la "sosta regolamentata" dei veicoli negli appositi stalli,
- che la sosta dei veicoli che effettuano operazioni di "carico scarico merci" per un tempo strettamente legato a dette operazioni nell'apposito stallo;

All'U.T.C., in persona del funzionario responsabile arch. Arsenio CARIMANDO, è fatto carico di assicurare l'apposizione di idonea segnaletica stradale temporanea, conformemente alle direttive impartite dal Comando di Polizia Municipale, nonché di adottare ogni accorgimento atto a garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale.

Gli agenti della Forza Pubblica e gli addetti alla viabilità, sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, di fare apporre idonea segnaletica stradale e di curare l'osservanza del presente provvedimento.

Agli stessi agenti è concessa la facoltà di derogare alle limitazioni imposte qualora ne ravvisino l'opportunità e la necessità.

Avverso il presente provvedimento possono essere avanzate richieste di annullamento in autotutela, secondo quanto previsto ex legge dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/90.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada e dell'art. 74 del relativo Regolamento di esecuzione, entro 60 gg. dalla data di apposizione dei segnali, da chi ne abbia interesse, all' Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale ed a questo Comune, quale Ente competente all' apposizione della segnaletica di che trattasi.

IL FUNZIONARIO

- Ass.te Salvatore DELLA LUNA MAGGIO -



Dalla Residenza Comunale, li 15 maggio 2018